

Rapporto

numero

5444 R

data

26 ottobre 2005

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 19 novembre 2003 concernente la nuova Legge sulla cinematografia

1. INTRODUZIONE

La cinematografia intesa quale produzione di nuove pellicole e quale proiezione nelle sale, rappresenta un vettore culturale molto importante che sta riacquistando terreno.

L'avvento della televisione degli anni sessanta e la tendenza dell'individuo a rinchiudersi tra le mura domestiche davanti al televisore aveva provocato una crisi profonda del settore delle proiezioni con la conseguente diminuzione del numero di sale cinematografiche.

Dagli anni Novanta in poi si è assistito fortunatamente ad una ripresa ed i posti a sedere nelle sale sono di nuovo aumentati, segno forse del ritrovato piacere dell'individuo di incontrarsi fuori casa, ma sicuramente anche conseguenza del gran battage pubblicitario e della vasta eco mediatica che hanno assunto le grandi rassegne cinematografiche come Cannes, Berlino, Venezia e senza dubbio anche Locarno: considerevole è lo spazio che viene loro riservato dalla televisione e dai media in genere.

Si sta ora vivendo un riavvicinamento alle sale cinematografiche proprio per il gusto di assistere alla proiezione davanti al grande schermo e di condividere con altri le emozioni; questo cambiamento di tendenza ha comportato un lusinghiero aumento delle affluenze nelle sale.

L'evoluzione dei mezzi tecnici a disposizione ha poi avvicinato sempre più la produzione cinematografica a quella televisiva e audiovisiva tanto da creare confini sempre più labili.

La produzione cinematografica è all'appannaggio delle imprese americane e quella svizzera ha sofferto della sempre più agguerrita concorrenza dei grandi distributori americani e europei tanto da costringere il legislatore federale a correre ai ripari e ad introdurre norme atte a favorire la produzione di pellicole svizzere.

Queste condizioni hanno reso necessaria l'adozione di precise norme di legge che disciplinino il settore nelle sue varie sfaccettature e che forniscano i mezzi finanziari necessari ad una produzione indigena di pellicole cinematografiche. Significativa è a questo riguardo l'analisi contenuta nel messaggio del Consiglio federale che tra diverse riflessioni ricorda che siccome «tra il sessanta e l'ottanta per cento del mercato svizzero è nelle mani delle imprese cinematografiche statunitensi operanti in tutto il mondo» che «controllano fermamente i periodi migliori per l'uscita dei film», «le produzioni indipendenti hanno potuto tenere sempre meno il passo, perdendo vieppiù quote di mercato» anche non potendo disporre, per la campagna di lancio dei film, dei medesimi mezzi finanziari. A queste difficoltà si aggiunge quella rappresentata dal predominio delle pellicole in lingua inglese in un paese plurilinguistico come la Svizzera (vedi messaggio del Consiglio federale in FF 2000 pag. 4725 ss).

La Commissione della legislazione, conscia dell'importanza di questo settore culturale, ha perciò approfittato dell'esame della legge oggetto del presente rapporto commissionale anche per conoscere un po' più da vicino la realtà ticinese e di tutto quanto si muove attorno alla cinematografia e questo anche allo scopo di elaborare una legge che sia nello spirito degli intendimenti della legge federale e che principalmente promuova e divulghi la cultura ticinese.

2. ALCUNI CENNI SULLA LEGGE FEDERALE SULLA PRODUZIONE E LA CULTURA CINEMATOGRAFICHE

La Legge federale sul cinema, entrata in vigore il 1° agosto 2002, si fonda sull'art. 71 della Costituzione federale che prevede:

¹*La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.*

²*Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica.*

Punto cardine è la promozione della produzione cinematografica e della cultura cinematografica allo scopo anche di valorizzare le diversità e molteplicità culturali ripresa dalla Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche che ribadisce il messaggio del Consiglio federale e afferma esplicitamente «*la qualità grazie alla molteplicità*»:

Art. 1

La presente legge intende favorire la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica, promuovere la creazione e rafforzare la cultura cinematografica.

Dal profilo amministrativo la legge federale ha rinunciato all'autorizzazione obbligatoria per aprire una sala di proiezione a favore di un obbligo di registrazione (art. 23 LFCin). Ai Cantoni rimane la facoltà di prevedere un permesso obbligatorio per l'apertura e la trasformazione di imprese di proiezione. Si anticipa qui che il Cantone Ticino non ha fatto uso di questa facoltà prevista nella attuale legge cantonale agli art. 2 e seg. della Legge sui cinematografi; l'autorizzazione al rilascio di un permesso di apertura e di trasformazione spetterà pertanto ai Comuni in applicazione delle norme edilizie e di quelle della pianificazione del territorio.

3. CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE CANTONALE

Con il progetto di legge cantonale si intende raggruppare in un unico corpo giuridico una serie di norme che attualmente sono contenute:

- nella Legge sui cinematografi del 26 maggio 1986
- nel Regolamento di applicazione della Legge sui cinematografi del 1° febbraio 1994
- nel Decreto esecutivo concernente la destinazione dell'imposta sugli spettacoli cinematografici del 2 marzo 1994
- nella legge cantonale sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986

La nuova legge disciplina, in particolare:

1. il promovimento della cultura e dell'offerta cinematografica (art. 1) che interessano il nostro Cantone oppure sono opera di artisti ticinesi;

2. il mantenimento dell'imposta del 7% sugli spettacoli cinematografici (art. 4);
3. la destinazione del Fondo cantonale per l'aiuto alla produzione di film di interesse cantonale e per l'aiuto alle imprese di proiezione;
4. l'età di accesso alle proiezioni cinematografiche ed il controllo delle pellicole destinate ai minorenni.

Sugli scopi della legge si ritornerà più diffusamente nel commento ai singoli articoli.

4. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI LOCARNO

Lungo è stato il dibattito commissionale per stabilire se, per il Festival internazionale del film di Locarno (sul quale il messaggio è praticamente silente), dovesse essere previsto un articolo di legge specifico.

È indubbio che il Festival internazionale del film di Locarno costituisce la manifestazione culturale principe del nostro Cantone grazie anche al suo forte richiamo mediatico internazionale. Per questa ragione alcuni Commissari temono che la maggior parte degli aiuti cantonali messi a disposizione con questa legge siano assorbiti dal Festival a scapito di manifestazioni di minor risonanza mediatica, ma altrettanto produttrici di cultura. Queste preoccupazioni sono state fugate dal Consigliere di Stato Gabriele Gendotti che al riguardo ha dato chiare assicurazioni alla Commissione:

«Il Cantone contribuisce al finanziamento del Festival internazionale del film di Locarno con un importo in parte contemplato nella spesa corrente e in parte prelevato dal Fondo della lotteria intercantonale. A suo modo di vedere, il Festival internazionale del film di Locarno rientra comunque negli scopi della promozione della cultura cinematografica indicati all'art. 2 cpv. 2 lett. b) e d). Rileva che dai verbali commissionali traspare inoltre la preoccupazione che la maggior parte dei finanziamenti pubblici destinati alla promozione della cultura possa essere attribuita al Festival internazionale del film di Locarno, a scapito di altre iniziative culturali in ambito cinematografico. Personalmente, non ha questa impressione. Crede che il Cantone sia in grado di finanziare dignitosamente anche la produzione di film».

Anzi, grazie ad una nuova iniziativa della Confederazione a favore delle minoranze arriveranno altri mezzi a sostegno della produzione cinematografica ticinese:

«In proposito, informa esservi una novità: l'Ufficio federale della cultura ha stanziato un credito particolare di 800'000.- franchi per la promozione della cinematografia nella Svizzera romanda e in Ticino, di cui 200'000.- franchi a favore di quest'ultimo. Attualmente, sono allo studio soluzioni pratiche per l'utilizzo di detto credito, mirato al sostegno della produzione cinematografica».

5. RELAZIONI TRA IL PROGETTO DI NUOVA LEGGE SULLA CINEMATOGRAFIA E LA LEGGE CANTONALE SULL'IMPOSTA DI BOLLO E SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI DEL 20 OTTOBRE 1986

Gli artt. 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge oggetto del presente rapporto commissionale riprendono gli artt. 34, 35, 36 e 37 della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (Lbol), legge che doveva essere abolita a tappe nell'ambito delle misure di sgravio fiscale decise dal Gran Consiglio il 4 giugno 2002. Questa abrogazione concretizzava una proposta contenuta nel rapporto di maggioranza del 21 maggio 2002 (n. 5138 R1) della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio governativo n. 5138 del 6 luglio 2001 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria e della Legge

sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici per l'introduzione di nuovi sgravi fiscali finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell'economia e per il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche.

Nel suo rapporto, la maggioranza commissionale indicava in particolare che: *«È necessario precisare che l'imposta sugli spettacoli cinematografici (attualmente del 7%) non è toccata dalle decisioni della Commissione. La Commissione tributaria ritiene anzi che questa imposta debba essere sicuramente mantenuta in considerazione del suo particolare scopo che è quello di alimentare un fondo cantonale per il promovimento della produzione di pellicole cinematografiche (art. 35 cpv. 1 Lbol). Tuttavia, con l'abolizione del bollo su tre categorie di contratti (per scrittura privata, atti notarili e cartelle ipotecarie, come pure documenti bancari), la Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici risulterà, a partire dal 2008, impoverita della sua parte più consistente, per cui il Consiglio di Stato dovrà trovare una più adeguata collocazione per gli attuali disposti che disciplinano l'imposta del bollo sugli spettacoli cinematografici (art. 34-37 Lbol) inserendoli, più opportunamente e con le relative disposizioni di procedura, in una sede appropriata».*

Con riferimento a queste indicazioni e al fatto che il disciplinamento della Lbol riguardante le imposte di bollo sui contratti per scrittura privata, sugli atti notarili e le cartelle ipotecarie come pure sui documenti bancari sarebbe definitivamente decaduto a partire dal 2008, il Consiglio di Stato ha, come detto, ripreso nel messaggio governativo e nel disegno di legge concernente la nuova Legge sulla cinematografia anche le disposizioni della Lbol che disciplinano l'imposta di bollo sugli spettacoli cinematografici (artt. 34 - 37 Lbol e artt. 4 - 7 nuova Lcin).

Rispetto al 2003, anno in cui è stato licenziato il messaggio oggetto del presente rapporto commissionale, la situazione è però cambiata. Infatti, il 14 dicembre 2004 il Gran Consiglio, nell'ambito del messaggio governativo n. 5589 del 12 ottobre 2004 sul Preventivo 2005, ha approvato alcune misure volte al risanamento della situazione finanziaria dello Stato, tra cui il ripristino, rispettivamente il mantenimento di tutte le imposizioni previste dalla Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986. A seguito di questa decisione le imposte di bollo sono state pertanto integralmente ripristinate con effetto a partire dal 2005 con la conseguenza che anche la relativa Lbol continuerà ad esplicare normalmente tutti i suoi effetti (comprese anche le disposizioni e le attribuzioni che concernono l'imposta di bollo sugli spettacoli cinematografici).

Di fronte a questa nuova situazione la Commissione ha ritenuto pertanto più opportuno mantenere gli artt. 34, 35, 36 e 37 Lbol e modificare il disegno di legge oggetto del presente rapporto commissionale con la completazione dell'art. 4 (che rinvia espressamente alla Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici) e con l'eliminazione degli artt. 5, 6 e 7 onde evitare doppioni con la legge sul bollo. È stato di conseguenza anche modificato l'art. 14 (art. 15 del testo governativo con cui si doveva conseguentemente abrogare la legge sul bollo).

A seguito di questa modifica del disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato è stata cambiata la numerazione degli articoli.

La soluzione adottata dalla Commissione è condivisa anche dal Consiglio di Stato che, con lettera del 30 agosto 2005 ha preso posizione in merito ai cambiamenti legislativi intervenuti per quanto riguarda la Lbol e alle relazioni con la nuova legge sulla cinematografia. Relativamente alla reintroduzione della Lbol il Consiglio di Stato ha in particolare rilevato che *«con riferimento a questa nuova situazione vengono a cadere anche le ragioni che ci avevano indotti a riprendere, nel progetto di nuova legge sulla cinematografia*

(artt. da 4 a 7), le disposizioni della Lbol concernenti l'imposta sugli spettacoli cinematografici (artt. da 34 a 37). Non riteniamo neppure che debbano essere modificate le competenze della Divisione delle contribuzioni per quanto riguarda l'incasso di questa imposta. È infatti l'Ufficio del bollo della Divisione delle contribuzioni che continuerà a prelevare l'imposta sugli spettacoli cinematografici secondo le procedure previste dalla (ripristinata) Lbol. Condividiamo quindi la decisione della Commissione di abrogare gli artt. da 4 a 7 del progetto della legge sulla cinematografia sostituendoli con una nuova disposizione che, per l'imposta sugli spettacoli cinematografici, rinvia alle disposizioni della Lbol (artt. da 34 a 37). Per quanto concerne invece l'autorità competente a prelevare l'imposta confermiamo che intendiamo mantenere invariata l'attribuzione alla Divisione delle contribuzioni come previsto dall'art. 37 cpv. 2 Lbol proponendovi quindi di mantenere invariato questo capoverso (rinunciando alla dicitura più generica di "Dipartimento competente" da voi formulata)».

6. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Titolo della legge

La Commissione si è anzitutto soffermata sul nome da dare alla legge esaminando una proposta di cambiarne la denominazione da Legge sulla cinematografia in Legge sul cinema. Ci si è in particolare chiesti se il termine di "cinema" non fosse più adatto poiché meno restrittivo di quello di "cinematografia" che non è necessariamente ritenuto comprensivo di tutti gli aspetti legati all'attività cinematografica.

I due termini in discussione sono così definiti nel Dizionario G. Devoto-G.C. Oli (1986)

- cinema: 1. Il complesso delle attività che concorrono alla realizzazione dello spettacolo cinematografico: far del cinema. [...] 2. Locale destinato a spettacoli cinematografici (forma abbreviata di cinematografo): andare al cinema.
- cinematografia: 1. Sistema per la ripresa e la proiezione successiva su di uno schermo di immagini in movimento in modo che, sfruttando il fenomeno della persistenza di immagini sulla retina, le azioni siano percepite dall'occhio in modo continuo. 2. Il complesso delle attività tecniche, artistiche, industriali, che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici (film), e anche l'insieme di questi, come espressione artistica, commerciale, industriale, documentaria, didattica o informativa.

Secondo queste definizioni il termine di "cinema" è effettivamente più esteso di quello di "cinematografia" e, a mente della Commissione, risponde quindi maggiormente agli scopi e ai contenuti della nuova legge cantonale. La Commissione propone pertanto di modificare il titolo della legge in "Legge sul cinema" intendendo con cinema quel complesso di attività che concorrono alla realizzazione dello spettacolo cinematografico, nonché il locale destinato a spettacoli cinematografici. Si tratta di una scelta che è confortata anche dal titolo della vigente legge federale di riferimento, ossia la Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografica (Legge sul cinema, Lcin), che copre la medesima materia oggetto di questo progetto di legge cantonale.

Art. 1 - Scopo

La Commissione ritiene che la disposizione riguardante lo scopo della legge debba elencare gli obiettivi descrivendoli in modo chiaro e succinto. Essa si è pertanto in particolare soffermata sui principi relativi alla libertà di proiezione cercando di chiarirli. Infatti, se dalla proposta di articolo, risulta immediatamente quali sono i primi due obiettivi della legge -

promozione della cultura e dell'offerta cinematografica (obiettivi questi che sono poi concretizzati dagli artt. 2 e 3) -, non si può dire altrettanto per i principi relativi alla libertà di proiezione che sono definiti solo in modo molto succinto e non nell'articolo di legge, ma nel messaggio governativo.

Dalle poche considerazioni del messaggio si può rilevare che questi ultimi principi si riferiscono al disciplinamento della libertà di accesso alle proiezioni e l'unica disposizione del progetto di legge a questo riguardo è contenuta nell'art. 8 del messaggio (proiezione ai minori).

Per meglio precisare i tre scopi della legge (promozione della cultura e dell'offerta cinematografica e condizioni della libertà di proiezione) la Commissione propone di modificare l'art. 1 nel modo seguente:

«La presente legge ha lo scopo di promuovere la cultura e l'offerta cinematografica e di definire le condizioni della libertà di proiezione».

Art. 2 - Promovimento della cultura cinematografica

Cpv. 1

Nessuna osservazione.

Cpv. 2

Let. a)

La Commissione, in relazione alla finalità - che condivide pienamente - di «*contribuire finanziariamente alla produzione di film ad opera di ticinesi o interessanti il Ticino*» si è chiesta se non dovesse essere chiarito nella legge cosa si intende con il termine "ticinesi". Le possibili interpretazioni possono essere molto diverse: si tratta delle persone domiciliate in Ticino oppure anche di quelle di origine ticinese che lavorano e vivono all'estero? Sarebbe infatti riduttivo considerare ticinese soltanto chi è domiciliato in Ticino e ci si potrebbe anche chiedere se è sufficiente la residenza in Ticino oppure se occorre esservi domiciliati? Come trattare poi i casi di chi vive in Ticino ma non è ticinese e produce opere di qualità che non hanno alcuna relazione con il territorio del nostro Cantone? E i casi di produttori o registi ticinesi?

Poiché la lett. a) di questo nuovo progetto di legge riprende testualmente la lett. d) dell'attuale Legge sui cinematografi, l'art. 3 del Decreto esecutivo concernente la destinazione dell'imposta sugli spettacoli cinematografici del 2 marzo 1994, rispettivamente l'art. 25 del Regolamento di applicazione della legge sui cinematografi del 1° febbraio 1994 forniscono utili chiarimenti interpretativi.

DE concernente la destinazione dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, art. 3:

¹*Sono sussidiabili, ai fini della legge sul bollo, i film girati da registi operanti nel Ticino oppure realizzati da produttori che hanno sede nel Cantone.*

²*Possano inoltre essere finanziati i film che:*

- a) sviluppano spunti narrativi o tematici che hanno relazione con il Cantone;*
- b) sono ambientati nel Cantone;*
- c) rivestono importanza per il Cantone.*

³*Per questi film possono pure essere finanziate le spese derivanti dalla sovrimpressioni di didascalie o di doppiaggio.*

⁴*Il sussidio massimo è, di regola, del 30% delle spese sostenute.*

Regolamento di applicazione della legge sui cinematografi, art. 25:

¹*Gli interventi a sostegno della produzione di film, possono entrare in considerazione nei casi di cui all'art. 10 lett. d) della legge.*

²*La valutazione del finanziamento è fatta in base alla qualità dell'opera, ai costi di produzione ed ai dati concernenti l'impiego di attori, tecnici, personale e laboratori ticinesi.*

³*Il finanziamento massimo, di regola, è del 30% dei costi di produzione.*

Anche secondo le spiegazioni che i funzionari del DECS hanno dato in Commissione al riguardo dei criteri che la Commissione culturale cantonale adotta nell'ambito dell'esame delle domande di sostegno finanziario alle produzioni cinematografiche «l'aggettivo "ticinese" comprende una serie di condizioni che sono sempre rigorosamente applicate dalla Commissione cinema, ossia: il film è ticinese se vi è un regista ticinese (domiciliato), oppure una casa produttrice con un cast che comprende il 30% almeno di ticinesi, o che sia un film girato in Ticino e con un fortissimo interesse per il Ticino che in primis è dettato da fattori di qualità e di ricaduta sul territorio». Nel bando di concorso per le borse di ricerca il DECS adotta quali criteri per definire "ticinesi": "domicilio nel Cantone Ticino, oppure attinenza ticinese e domicilio fuori Cantone per ragioni di studio e di lavoro risalente a un massimo di 10 anni».

La Commissione della legislazione condivide solo in parte questi criteri e suggerisce di estendere in via interpretativa il termine di "ticinese" anche alla situazione di registi con attinenza ticinese e domicilio fuori Cantone e ciò indipendentemente dalla durata di questo domicilio fuori Cantone.

Che conta ai fini della legge è aiutare chi intende fare cultura nell'ambito del cinema: basilare è che il sostegno sia differenziato e che le opere sussidiate siano quelle che promuovono cultura e, tra queste, anche quelle che promuovono la conoscenza della nostra immagine e della nostra identità ticinese. Questo a maggior ragione in momenti come quelli attuali che sono - purtroppo - caratterizzati da una costante ed inesorabile perdita di terreno della lingua italiana sul territorio confederato. È pertanto importante che, in un mondo sempre più aperto alle immagini, anche la cinematografia (intesa quale vettore moderno di cultura e conoscenze) faccia la sua parte proprio per il grande impatto che essa provoca rispetto ad altri mezzi di comunicazione.

Lett. b)

L'arte cinematografica è un elemento importante della cultura, per questa ragione la Commissione ritiene che essa non debba essere soltanto conosciuta, ma anche divulgata. La Commissione propone pertanto di aggiungere agli scopi che danno diritto agli aiuti oltre la conoscenza anche la "divulgazione" dell'arte cinematografica:

b) «**sussidiare l'attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell'arte cinematografica**».

La Commissione si è anche chiesta se la legge debba essere completata con i criteri di sussidiamento e se si debba in particolare meglio definire cosa si intende con «enti pubblici e privati». Il Consigliere di Stato Direttore del DECS ha, a questo riguardo, fornito l'elenco dei sussidi attribuiti nel periodo 1999-2003 in cui sono dettagliatamente riportati i beneficiari con le relative somme versate. Per migliore informazione del Parlamento, che è chiamato a decidere su questa legge, l'elenco è allegato al rapporto. Sulla base di queste indicazioni la Commissione ha rinunciato a proporre ulteriori modifiche di questa lettera.

Lett. c)

Nessuna osservazione.

Lett. d)

Nessuna osservazione.

Art. 2 cpv. 3 (nuovo)

Sempre nel contesto delle attività atte a determinare una maggiore sensibilità, in seno alla Commissione è stata formulata e discussa anche la proposta di istituire un premio destinato a chi si distingue per un'opera di particolare pregio artistico e culturale. Il premio potrebbe essere alimentato dai fondi del credito annuo per la promozione della cinematografia.

La Commissione ritiene che questo premio potrebbe essere molto opportunamente inserito nell'ambito di una delle manifestazioni (o sezioni) del Festival internazionale del film di Locarno durante le quali sono presentati o premiati film di cineasti particolarmente meritevoli. Dotando il Festival di un premio del Cantone verrebbero anche dati maggior spazio e visibilità alla promozione della nostra cultura e identità cantonale. Immaginabile sarebbe l'inserimento della pellicola premiata in una delle proiezioni serali della Piazza Grande con la consegna del premio da parte di un rappresentante del Consiglio di Stato.

La Commissione è consapevole del fatto che, sebbene il Festival internazionale del film di Locarno benefici di sussidi cantonali, lo stesso fa capo ad un'associazione di diritto privato. Essa formula comunque l'auspicio che questa associazione abbia a recepire nel giusto modo le aspirazioni e i suggerimenti scaturiti dalle discussioni commissionali.

La Commissione ha pertanto deciso di proporre di inserire nella legge un nuovo cpv. 3 del seguente tenore:

³*Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.*

Art. 3 - Promovimento dell'offerta

Il tema degli aiuti finanziari ha occupato molto la Commissione dibattuta tra la soluzione di prevedere un tetto massimo nella legge e quella di più semplicemente indicare nel rapporto i criteri di attribuzione ai quali il Consiglio di Stato dovrà attenersi riprendendoli nel regolamento di applicazione, come d'altronde previsto nell'ordinamento attualmente in vigore:

art. 3 cpv. 4 del Decreto esecutivo concernente la destinazione dell'imposta sugli spettacoli cinematografici [RL 5.5.1.3.2]: «⁴*Il sussidio massimo è, di regola, del 30% delle spese sostenute*».

Il progetto di legge non definisce i limiti del sussidiamento lasciando quindi questa competenza agli ordinamenti esecutivi di applicazione della legge. Il messaggio governativo conferma tuttavia la bontà degli attuali limiti finanziari di sussidiamento laddove si precisa che *"per queste ragioni un aiuto, anche se limitato ad un massimo del 30% delle spese effettive computabili per i soli impianti di proiezione, appare giustificato"*. Ne consegue che - come già avviene in regime di legge attuale - il finanziamento proprio dovrà forzatamente raggiungere il 70%, diventando prioritario rispetto all'aiuto dello Stato.

La Commissione condivide questa impostazione, ma ritiene importante che la complementarietà del sussidio statale (e quindi anche il limite massimo del 30% della spesa sostenuta) risulti direttamente dal testo di legge per evitare che i promotori abbiano a speculare

sui sussidi statali per lanciare progetti senza preoccuparsi della loro sostenibilità finanziaria e quindi anche della concreta possibilità di realizzazione. Non va comunque misconosciuto che, spesso, la decisione favorevole dello Stato di concedere un aiuto, poiché è sempre preceduta da una valutazione della qualità del prodotto, facilita anche l'ottenimento di finanziamenti esterni.

Il limite del 30% non interessa il sussidiamento delle *"imprese di proiezione che si trovano in difficoltà economiche tali da comprometterne la continuazione dell'attività"* (art. 3 cpv. 2 lett. a) in riferimento alle quali la proposta commissionale è quella di concedere un aiuto a copertura dell'eventuale disavanzo come d'altra parte già avviene attualmente in applicazione dell'art. 5 cpv. 3 del DE concernente la destinazione dell'imposta sugli spettacoli cinematografici. È così assicurata anche la possibilità di mantenere gli aiuti alle due sale periferiche (il Cine Teatro Blenio e l'Associazione Leventina Cinema) che, a causa della poca affluenza di spettatori, non potrebbero continuare la loro attività senza una copertura del deficit da parte del Cantone, quale sostegno alla cultura nelle zone periferiche.

Rassicurante è anche la prassi in questo senso seguita dal Dipartimento ed espressa in sede commissionale: *«Il fatto di concedere un aiuto alle sale fino ad un max. del 30% non esclude la possibilità di un intervento parallelo sulla programmazione (sussistendo le condizioni di qualità richieste) a copertura del deficit nel caso di difficoltà economiche tali da compromettere, nel caso di mancati aiuti, la continuazione dell'attività. Infatti il 60% della tassa sui biglietti va alla produzione, il restante 40% in parte al sostegno delle sale, in parte al sostegno delle attività a copertura del deficit»*.

La Commissione considera pertanto che i criteri di attribuzione degli aiuti finora applicati siano da confermare, ma da definire direttamente nella legge aggiungendo un nuovo cpv. 3 del seguente tenore:

³*I contributi di cui al cpv. 1 sono assegnati:*

- a) per il cpv. 2 lett. a), a copertura dell'eventuale disavanzo;*
- b) per il cpv. 2 lett. b), c) e d) nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.*

Art. 4 - Imposta sugli spettacoli cinematografici

Conseguentemente alla decisione del Gran Consiglio del 14 dicembre 2004 di rimettere in vigore tutte le disposizioni della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici e per i motivi che sono oggetto di spiegazione al punto 5 del presente rapporto, si rende necessaria la modifica dell'art. 4 del progetto di legge che la Commissione propone di completare nel modo seguente:

«Sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta conformemente alle disposizioni della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 che è applicata anche per la procedura di tassazione e per le contravvenzioni all'imposta».

L'ammontare della percentuale di imposta non è stata volutamente ripresa e figurerà solo nella legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (art. 34) per evitare che, in caso di modifica dell'aliquota d'imposta, si debba modificare anche la legge oggetto del presente rapporto.

Come già riferito al capitolo 5, a seguito del nuovo art. 4 (che, per quanto riguarda l'imposta sugli spettacoli cinematografici, rimanda alla Lbol) vengono a cadere gli artt. da 5 a 7 del progetto di legge che riprendevano i corrispondenti artt. da 34 a 37 Lbol. Cambia di

conseguenza anche tutta la numerazione dei rimanenti articoli del progetto di legge oggetto di questo rapporto. Per migliore comprensione, il rapporto riporta la nuova numerazione e, tra due parentesi, anche quella del progetto di legge ossia del messaggio governativo.

Art. 5 (art. 8 messaggio) - Libertà di proiezione. Proiezioni pubbliche ai minori

Questo articolo riprende l'art. 8 del messaggio governativo con alcune modifiche.

La prima modifica si riferisce alla marginale che è stata completata con l'introduzione del principio della "*libertà di proiezione*", intesa quale definizione dell'età a partire dalla quale è dato il libero accesso alle proiezioni. Si tratta di un punto centrale della legge come lo ha anche dimostrato l'ampio dibattito commissionale. La Commissione ha dovuto in particolare decidere se confermare, come nel messaggio, l'età minima a 16 anni compiuti (tuttavia con possibilità di elevarla a 18 anni compiuti) oppure se riprendere il principio della legge in vigore che prevede il libero accesso soltanto a partire dai 18 anni compiuti (art. 11 della legge attuale).

Per i fautori dei 16 anni - soluzione che è prevalsa su quella più rigida dei 18 anni compiuti - i giovani attraverso la televisione hanno un accesso molto facilitato a spettacoli o a film la cui visione non è adatta alla loro età; inoltre si permette a un giovane di sedici anni di fare determinate cose (ad esempio, consumare bevande alcoliche) perché lo si considera maturo e quindi gli si deve anche permettere di assistere ad una proiezione cinematografica. Si è fatto anche riferimento al Codice penale che prevede, ad esempio, che un atto sessuale con una persona di età inferiore ai sedici anni è punibile, mentre non lo è con una persona di età superiore ai sedici anni, partendo dal presupposto che quest'ultima sia in grado di gestirsi. Per cui, se un giovane di età superiore ai sedici anni può avere atti sessuali senza dover rendere conto a qualcuno, può anche vedere un film un po' spinto. Come detto questa posizione è prevalsa su quella che voleva lasciare invariata l'età minima a 18 anni, vedendo in questa soluzione una forma di protezione della fascia d'età che va fino a diciotto anni. I fautori dei 18 anni ritengono per contro che vi siano proiezioni, caratterizzate per esempio da violenza, che dovrebbero essere accessibili solo a partire dai diciotto anni compiuti e quindi da quando un giovane raggiunge la maggiore età e può decidere per conto suo.

La Commissione ha perciò confermato il limite di età di sedici anni compiuti per il libero accesso alle proiezioni cinematografiche e ha deciso di precisare la marginale nel modo seguente:

«Libertà di proiezione - Proiezioni pubbliche ai minori»

Questa scelta della Commissione ha determinato anche la modifica del cpv. 2 dell'art. 8 del messaggio governativo con lo stralcio della possibilità di elevare a diciotto anni compiuti l'età minima per accedere a spettacoli "*quando il pericolo di un'influenza negativa è particolarmente grave*".

La Commissione rileva da ultimo che questo disposto di legge si riferisce comunque alle proiezioni nelle sale cinematografiche o, più in generale, a quelle pubbliche. La disposizione non è quindi applicabile alle proiezioni di carattere privato (videocassette, DVD, ecc.) e nemmeno, ad esempio, alla proiezione di film in televisione, ecc. A queste ultime proiezioni, che non rientrano in quelle che possono essere considerate aperte al pubblico, sono applicabili le norme del Codice penale svizzero (p.es. art. 197 CP, art. 261 bis CP) nonché le altre leggi speciali a tutela dei minorenni.

Per meglio precisare il campo di applicazione di questa norma la Commissione propone di aggiungere, sia nella marginale che nel testo dei tre capoversi la precisazione "*pubbliche*".

Art. 6 (art. 9 messaggio) - Documentazione dell'età

Nessuna osservazione.

Art. 7 (art. 10 messaggio) - Sorveglianza

Nessuna osservazione.

Art. 8 (art. 11 messaggio) - Competenza

Nessuna osservazione.

Art. 9 (art. 12 messaggio) - Commissioni

Nessuna osservazione.

Art. 10 (art. 13 messaggio) - Contravvenzioni

Nessuna osservazione.

Art. 11 (art. 14 messaggio) - Rimedi di diritto

Nessuna osservazione.

Art. 12 (art. 15 messaggio) - Norma abrogativa

Con riferimento alla proposta di modificare l'art. 4 rispettivamente di eliminare gli artt. 5, 6 e 7 del disegno di legge in oggetto e di mantenere gli artt. 34, 35, 36 e 37 della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 la lett. b) della norma abrogativa deve essere stralciata. L'unica disposizione da abrogare è pertanto la legge sui cinematografi del 26 maggio 1986.

7. MODIFICA DELLA LEGGE SULL'IMPOSTA DI BOLLO E SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI DEL 20 OTTOBRE 1986 (LBOL)

Art. 37 Lbol

La Commissione ha preso atto che il Consiglio di Stato - nella sua lettera del 30 agosto 2005 concernente le relazioni tra la legge oggetto del presente rapporto e quella sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (Lbol) - ha comunicato la volontà di mantenere invariata l'attribuzione alla Divisione delle contribuzioni (Ufficio del bollo) della competenza riguardante l'incasso dell'imposta di bollo sugli spettacoli cinematografici confermando, su questo punto, i termini del vigente art. 37 cpv. 2 Lbol.

Per ragioni di tecnica legislativa la Commissione ritiene tuttavia preferibile adottare, nel testo di legge, una formulazione più generica delegando poi al Dipartimento competente il compito di definire la specifica unità amministrativa che si occuperà dell'incasso dell'imposta di bollo sugli spettacoli cinematografici. Questa soluzione, oltre ad essere più riguardosa delle competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti, è

più flessibile poiché, in caso di eventuali futuri cambiamenti di competenze, non è necessario modificare la legge.

La Commissione propone pertanto di modificare l'art. 37 Lbol sostituendo, al cpv. 2, il termine di «*Divisione delle contribuzioni*» con quello (più generico) di «*unità amministrativa designata dal Dipartimento competente*».

* * * * *

Con queste osservazioni la Commissione propone al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Consuelo Allidi-Cavalleri, relatrice
Bobbià - Carobbio W. - Dafond -
Duca Widmer (con riserva) - Fiori -
Ghisletta D. - Jelmini (con riserva) -
Mellini - Menghetti - Pedrazzini - Vitta

Disegno di

LEGGE

sul cinema

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografica del 14 dicembre 2001,
- visto il messaggio 19 novembre 2003 n. 5444 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 26 ottobre 2005 n. 5444 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo

La presente Legge ha lo scopo di promuovere la cultura e l'offerta cinematografica e di definire i principi relativi alla libertà di proiezione.

Articolo 2

Promozione della cultura cinematografica

¹Il Cantone promuove la cultura cinematografica.

²In particolare egli può:

- a) contribuire finanziariamente alla produzione di film ad opera di ticinesi o interessanti il Ticino;
- b) sussidiare l'attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell'arte cinematografica;
- c) favorire l'educazione cinematografica nei programmi scolastici e nei corsi postscolastici;
- d) sussidiare manifestazioni durante le quali si proiettano film di particolare interesse o valore.

³Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.

Articolo 3

Promozione dell'offerta

¹Il Cantone sostiene e favorisce le proiezioni, assegnando contributi alle imprese di proiezione.

²In particolare egli può:

- a) sussidiare le imprese di proiezione che si trovano in difficoltà economiche tali da comprometterne la continuazione dell'attività;
- b) sussidiare gli interventi di miglioria e di ristrutturazione;
- c) sussidiare nuove imprese di proiezione limitatamente agli impianti tecnologici per la produzione e la diffusione delle immagini e del suono;

d) sussidiare attività riguardanti la promozione dell'esercizio cinematografico nel suo insieme.

³I contributi di cui al cpv. 1 sono assegnati:

- a) per il cpv. 2 lett. a), a copertura dell'eventuale disavanzo;
- b) per il cpv. 2 lett. b), c) e d) nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.

Articolo 4

Imposta sugli spettacoli cinematografici

Sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta conformemente alle disposizioni della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 che è applicata anche per la procedura di tassazione e per le contravvenzioni all'imposta.

Articolo 5

Libertà di proiezione. Proiezioni pubbliche ai minori

¹Ai minori di sedici anni compiuti è vietato assistere alla proiezione pubblica di film con un contenuto tale da poter esercitare un'influenza traumatizzante o pericolosa sulla loro educazione: in particolare sono ritenuti tali i film che esaltano la violenza, offendono la dignità umana, invogliano a compiere reati, e dove hanno una parte rilevante la pornografia, il razzismo, la giustificazione delle droghe.

²L'autorità competente stabilisce quali sono i film compresi dal divieto di cui al capoverso precedente, con possibilità di fissare un'età minima inferiore per assistere alla proiezione pubblica.

³Durante le proiezioni accessibili anche ai minori di sedici anni è vietato presentare spezzoni di film ed esporre in sala e nei vani d'aspetto e di disimpegno, immagini o scritti pubblicitari con un contenuto che rientra nei divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

Articolo 6

Documentazione dell'età

La direzione dell'impresa di proiezione o chi per essa è responsabile dell'esistenza per gli spettatori dei requisiti d'età previsti dalla Legge; agli spettatori può essere richiesto di documentare l'età.

Articolo 7

Sorveglianza

Secondo le modalità fissate dal Regolamento, possono essere effettuati dei controlli del programma mensile di proiezione e può essere richiesta la visione preventiva di un film.

Articolo 8

Competenza

Il Consiglio di Stato stabilisce il Dipartimento competente.

Articolo 9

Commissioni

Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione film giovani; può istituire altre commissioni con il compito di preavvisare le domande di sussidiamento e ne stabilisce la composizione.

Articolo 10

Contravvenzioni

¹Chi contravviene alle norme della presente Legge e del Regolamento d'applicazione è punito con una multa fino a fr. 10'000.- secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

²È riservata l'azione penale.

Articolo 11

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni dell'autorità competente è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti il Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni.

Articolo 12

Norma abrogativa

È abrogata la Legge sui cinematografi del 26 maggio 1986.

Articolo 13

Entrata in vigore

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

ALLEGATO - Modifica di legge

La Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è modificata come segue:

Articolo 37

Responsabilità contributiva

¹L'imposta è dovuta dal gestore del cinematografo che la addebita allo spettatore prelevandola con la vendita dei biglietti di entrata e includendola nel prezzo del biglietto.

²Il gestore paga l'imposta all'unità amministrativa designata dal Dipartimento competente, che provvede all'emissione di bollette previa la procedura di accertamento